

Gazzetta ufficiale

L 237

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
8 settembre 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 790/2010 della Commissione, del 7 settembre 2010, che modifica gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 791/2010 della Commissione, del 6 settembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ⁽¹⁾** 10
- Regolamento (UE) n. 792/2010 della Commissione, del 7 settembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 28

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 404/2010 della Commissione, del 10 maggio 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 117 dell'11.5.2010)** 30

Prezzo: 3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 790/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2010

che modifica gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

(2) Secondo l'articolo 19 del suddetto regolamento le proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati utilizzabili come mangimi possono essere immessi sul mercato solo se rispettano determinati requisiti. Al riguardo, l'allegato VII del suddetto regolamento stabilisce requisiti specifici in materia d'igiene per il trattamento e l'immissione sul mercato di tali prodotti.

(3) Inoltre l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone che l'importazione ed il transito nell'Unione dei prodotti di cui all'allegato VII possano avere luogo solo se i prodotti rispettano determinati requisiti. I requisiti in questione stabiliscono, tra l'altro, che i prodotti devono provenire da paesi terzi o parti di essi figuranti in un elenco redatto e aggiornato secondo la procedura di cui al suddetto articolo, eccetto i casi in cui l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone diversamente.

(4) Il colostro è un mangime di origine animale ai sensi della definizione di cui al punto 23 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002.

(5) L'allegato VII, capitolo V, parte A, del suddetto regolamento non prevede requisiti specifici per la produzione di colostro o prodotti a base di colostro. La parte A stabilisce unicamente il principio generale secondo il quale il colostro va prodotto in condizioni che diano adeguate garanzie per quanto riguarda la salute degli animali

(6) Inoltre l'allegato VII, capitolo V, parte B, del regolamento (CE) n. 1774/2002 non stabilisce requisiti specifici per l'importazione di colostro e prodotti a base di colostro e la Commissione non ha elaborato elenchi di paesi terzi o loro parti dai quali si accettano le importazioni di colostro. Di conseguenza l'importazione nell'Unione europea di colostro o prodotti a base di colostro attualmente non è autorizzata.

(7) È nell'interesse dell'Unione importare colostro e prodotti a base di colostro destinati a mangimi per animali d'allevamento e ad usi tecnici. Gli operatori economici hanno manifestato il loro interesse per l'uso di colostro e prodotti a base di colostro nella produzione di mangimi e per usi tecnici.

(8) La domanda di tali prodotti da parte degli operatori economici va soddisfatta e vanno quindi stabilite norme per l'importazione di tali sottoprodotti di origine animale. Il colostro è però un sottoprodotto di origine animale che può implicare il rischio di trasmissione di determinate malattie, quali l'afte epizootica, la tubercolosi, la brucellosi e la leucosi bovina enzootica ad animali sensibili. Per tutelare la salute degli animali, l'importazione di colostro e prodotti a base di colostro deve quindi essere soggetta a determinate condizioni.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

- (9) In conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002, articolo 28, primo comma, le disposizioni applicabili all'importazione da paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato VII non possono essere né più favorevoli né meno favorevoli di quelle applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti corrispondenti nell'Unione. I requisiti specifici stabiliti per l'importazione di siero di latte e colostro o prodotti a base di colostro devono quindi applicarsi anche alla produzione e all'immissione sul mercato di tali sottoprodotti di origine animale nell'Unione.
- (10) Il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, adottato il 29 marzo 2006, concernente i rischi per la salute animale collegati all'alimentazione degli animali con prodotti del latte senza trattamento ulteriore⁽¹⁾, ha confermato la necessità di stabilire requisiti specifici in materia di igiene e trattamento del latte e dei prodotti a base di latte, al fine di limitare il rischio di trasmissione di malattie infettive, in particolare attraverso la somministrazione di latte o prodotti a base di latte ad animali delle specie sensibili all'afta epizootica. In mancanza di dati scientifici pertinenti, nel suddetto parere non si raccomanda nessun trattamento che fornisca le necessarie garanzie di rendere effettivamente inattivi gli agenti patogeni in questione nel colostro, preservando gli anticorpi in esso contenuti.
- (11) In assenza di trattamenti approvati e al fine di impedire la trasmissione di eventuali malattie animali attraverso il colostro e i prodotti a base di colostro, è opportuno stabilire requisiti sanitari per i sottoprodotti di origine animale fondati su garanzie all'origine.
- (12) In particolare, per quanto riguarda la prevenzione dell'afta epizootica, il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere ottenuti da animali indenni dall'afta epizootica e non a rischio di contrarre tale malattia. Le importazioni di colostro e prodotti a base di colostro vanno quindi limitate al colostro di origine bovina e ai relativi prodotti da paesi per i quali è approvata l'importazione di latte crudo. Le importazioni di colostro e prodotti a base di colostro vanno limitate al colostro di origine bovina e ai relativi prodotti provenienti da paesi in cui il rischio di afta epizootica è limitato.
- (13) La decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo⁽²⁾ prescrive agli Stati membri di autorizzare le importazioni di latte crudo e prodotti a base di latte crudo solo se provengono da paesi terzi elencati nella colonna A dell'allegato I della decisione stessa. L'elenco di paesi terzi dai quali può essere autorizzata l'importazione nell'Unione di colostro e prodotti a base di colostro deve quindi essere lo stesso elenco di paesi terzi di cui alla colonna A dell'allegato I della decisione 2004/438/CE. Nell'allegato VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 1774/2002 va quindi fatto riferimento a tale elenco.
- (14) Va inoltre tenuto conto della situazione sanitaria in relazione alla tubercolosi bovina, alla brucellosi bovina e alla leucosi bovina enzootica degli allevamenti dai quali provengono il colostro e i prodotti a base di colostro, in particolare se tali sottoprodotti di origine animale sono destinati all'alimentazione degli animali o alla produzione di determinati prodotti tecnici. Gli allevamenti dai quali provengono il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere indenni dalle suddette malattie.
- (15) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽³⁾ si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina e reca disposizioni che consentono di riconoscere gli allevamenti come ufficialmente indenni da determinate malattie. Essa stabilisce le definizioni di allevamenti di bovini ufficialmente indenni dalla tubercolosi, di allevamenti di bovini ufficialmente indenni dalla brucellosi e di allevamenti ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica. I requisiti per l'immissione sul mercato e per l'importazione di colostro e prodotti a base di colostro devono quindi tenere conto di tali definizioni.
- (16) Il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere stati sottoposti ad una breve pastorizzazione a fini di conservazione. L'immissione sul mercato, compresa l'importazione, di tali sottoprodotti di origine animale va inoltre consentita solo se provengono da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili attraverso il colostro all'uomo o agli animali. Per i suddetti motivi il colostro e i prodotti a base di colostro devono essere ricavati da animali della specie bovina tenuti in zone per le quali si può garantire che non vi si è verificata l'afta epizootica durante almeno un periodo d'incubazione di 21 giorni successivi alla raccolta e precedenti l'immissione sul mercato negli Stati membri di tale colostro o di tali prodotti a base di colostro.
- (17) Prima di essere trasportato sino agli allevamenti, il siero di latte destinato all'alimentazione di animali delle specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica e proveniente da latte che sia stato oggetto di uno dei trattamenti di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, allegato VII, capitolo V, parte A, dev'essere raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura del latte e il suo pH dev'essere misurato a un valore inferiore a 6,0.
- (18) Il capitolo 2 dell'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce un unico modello di certificato sanitario per il latte e per i prodotti a base di latte, non destinati al consumo umano, originari di paesi terzi destinati alla spedizione o al transito nell'Unione europea. Il suddetto modello di certificato va modificato affinché comprenda anche il colostro e i prodotti a base di colostro, e affinché tenga conto delle nuove norme riguardanti il siero di latte.

(1) The EFSA Journal (2006) 347, pag. 1.

(2) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.

(3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

- (19) L'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 contiene gli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di determinati sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. La parte I del suddetto allegato va modificata per tenere conto delle norme relative all'importazione del colostro e dei prodotti a base di colostro.
- (20) Il Camerun ha chiesto l'autorizzazione di esportare nell'Unione sottoprodotti apicoli. Il Camerun è già autorizzato ad esportare nell'Unione miele destinato al consumo umano. La parte XII dell'allegato XI va modificata di conseguenza, affinché il Camerun figuri tra i paesi dai quali possono essere autorizzate le importazioni di sottoprodotti apicoli.
- (21) Gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 vanno pertanto modificati di conseguenza.
- (22) Per consentire alle parti interessate di conformarsi alle nuove norme è opportuno prevedere un periodo transitorio, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in cui sarà possibile continuare l'importazione dei sottoprodotti di origine animale in questione nell'Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 senza le modifiche apportate dal presente regolamento.

- (23) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le partite di latte e prodotti a base di latte non destinati al consumo umano, accompagnate da certificati sanitari compilati e firmati conformemente al modello appropriato di cui al capitolo 2 dell'allegato X del regolamento (CE) n. 1774/2002 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere accettate all'importazione nell'Unione fino al 30 settembre 2010, qualora i certificati siano stati compilati e firmati prima del 31 agosto 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati come segue:

1) nell'allegato VII, il capitolo V è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO V

Requisiti specifici applicabili al latte, ai prodotti a base di latte, al colostro e ai prodotti a base di colostro»

b) la parte A è modificata come segue:

i) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il siero di latte destinato all'alimentazione di animali di specie sensibili all'afta epizootica e ricavato da latte trattato in conformità del punto 1 deve:

- a) essere stato raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura del latte ed il suo pH deve essere misurato ad un valore inferiore a 6,0 prima del trasporto verso gli allevamenti; oppure
- b) essere stato prodotto almeno 21 giorni prima del trasporto e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore.»

ii) è aggiunto il seguente punto 6:

«6. Il colostro e i prodotti a base di colostro devono:

- 6.1. essere stati ottenuti da bovini tenuti in un'azienda in cui tutti gli allevamenti sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla tubercolosi, ufficialmente indenni dalla brucellosi e ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere d), f) e j), della direttiva 64/432/CEE;
- 6.2. essere stati prodotti almeno 21 giorni prima del trasporto e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore;
- 6.3. essere stati sottoposti ad un unico trattamento HTST (*);
- 6.4. soddisfare i requisiti di cui al punto 4.

(*) HTST = pastorizzazione rapida ad elevata temperatura 72 °C per almeno 15 secondi o trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi nel latte bovino»

c) la parte B è modificata come segue:

i) il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco della parte I(A) dell'allegato XI;»

ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga a quanto stabilito al punto 1.4, gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte da paesi terzi a tal fine autorizzati nella colonna "A" dell'allegato I della decisione 2004/438/CE della Commissione (*) purché il latte o i prodotti del latte siano stati sottoposti ad un unico trattamento HTST e:

- a) siano stati spediti almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore; oppure
- b) siano stati presentati ad un posto d'ispezione frontaliere UE almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore.

(*) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72.»

iii) è inserito il seguente punto 2 bis:

- «2 bis. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di colostro e prodotti a base di colostro di origine bovina a condizione che:
- 2 bis.1. provengano da paesi terzi che figurano nell'elenco della parte I(B) dell'allegato XI;
- 2 bis.2. they comply with the conditions set out in paragraphs 1.2 and 1.3;
- 2 bis.3. siano stati sottoposti ad un unico trattamento HTST (*) e:
- a) siano stati spediti almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore; oppure
 - b) siano stati presentati ad un posto d'ispezione frontaliere UE almeno 21 giorni dopo la produzione e durante questo periodo nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese terzo esportatore;
- 2 bis.4. siano stati ottenuti da bovini sottoposti regolarmente a visite veterinarie onde accertare che provengano da aziende in cui tutti gli allevamenti di bovini sono:
- a) riconosciuti ufficialmente indenni dalla tubercolosi e ufficialmente indenni dalla brucellosi secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere d) e f) della direttiva 64/432/CEE oppure non sottoposti a nessuna riserva in forza della legislazione nazionale del paese terzo di origine del colostro sull'eradicazione della tubercolosi e della brucellosi; nonché
 - b) riconosciuti ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera j) della direttiva 64/432/CEE o inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi enzootica bovina e in cui non è stata constatata, in base ad osservazioni cliniche o in seguito a esami di laboratorio, la presenza di questa malattia negli ultimi due anni;
- 2 bis.5. after completion of the processing, every precaution has been taken to prevent contamination of the colostrum or colostrum products;
- 2 bis.6. il prodotto finale sia stato etichettato in modo da indicare che esso contiene materiale di categoria 3 e non è destinato al consumo umano, e che è stato:
- a) imballato in contenitori nuovi; o
 - b) trasportato alla rinfusa in un container o in qualunque altro mezzo di trasporto che sia stato interamente pulito e disinfettato con un disinfettante approvato a tal fine dall'autorità competente.

(*) HTST = pastorizzazione rapida ad elevata temperatura 72 °C per almeno 15 secondi o trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi nel latte bovino.»;

2) all'allegato X, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito () nell'Unione europea di latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinati al consumo umano*

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Postal code Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale			N. di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Riferimento documentale:		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17. Numero/i CITES			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		I.20. Quantità	
	I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per: Alimentazione animale: <input type="checkbox"/> Trasformazione supplementare <input type="checkbox"/> Uso tecnico: <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>								
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce Specie Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Peso netto Numero del lotto								

(*) Cancellare le voci non pertinenti.

PAESE

Latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di aver letto e compreso il regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6 e l'allegato VII, capitolo V, e certifica che il latte ⁽²⁾, i prodotti a base di latte ⁽²⁾ il colostro ⁽²⁾ o i prodotti a base di colostro ⁽²⁾ di cui alla casella I.28 rispettano le seguenti condizioni:</p>		
<p>II.1. sono stati prodotti e ottenuti a (inserire il nome del paese esportatore) ⁽³⁾, (inserire il nome della regione) ⁽³⁾, che figura nell'elenco dell'allegato della decisione 2004/438/CE e che è stato indenne da afta epizootica (FMD) e da peste bovina per i 12 mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non ha praticato la vaccinazione contro la peste bovina durante questo periodo;</p>		
<p>II.2. sono stati prodotti a partire da latte crudo o colostro proveniente da animali che, al momento della mungitura, non presentavano alcun segno clinico di una malattia trasmissibile agli esseri umani o agli animali attraverso il latte o il colostro e che sono appartenuti, per almeno 30 giorni prima della produzione, ad aziende non soggette a restrizioni ufficiali a causa di afta epizootica o di peste bovina;</p>		
<p>II.3. si tratta di latte o prodotti a base di latte che: ⁽²⁾ o [hanno subito uno dei trattamenti o una combinazione di trattamenti descritti al punto II.4] ⁽²⁾ o [contengono siero destinato all'alimentazione di animali di specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica; il siero è stato raccolto da latte soggetto a uno dei trattamenti descritti al punto II.4 e</p>		
<p>⁽²⁾ o [il siero è stato raccolto almeno 16 ore dopo la cagliatura e presenta un pH inferiore a 6;]</p>		
<p>⁽²⁾ ⁽⁴⁾ o [il siero è stato prodotto almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica è stato individuato nel paese esportatore;]</p>		
<p>⁽²⁾ ⁽⁴⁾ o [il siero è stato prodotto il .../.../..., e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, è anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontaliere dell'Unione europea;]</p>		
<p>II.4. sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti:</p>		
<p>⁽²⁾ o [una pastorizzazione rapida ad elevata temperatura, vale a dire 72 °C durante almeno 15 secondi, o una pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi nel latte bovino dia esito negativo, seguita da:</p>		
<p>⁽²⁾ o [una seconda pastorizzazione rapida ad elevata temperatura, vale a dire 72 °C durante almeno 15 secondi, ovvero una pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi nel latte bovino dia esito negativo;]</p>		
<p>⁽²⁾ o [un procedimento di essiccazione successivo seguito, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, da un ulteriore trattamento termico ad almeno 72 °C;]</p>		
<p>⁽²⁾ o [un ulteriore procedimento mediante il quale il pH è abbassato e mantenuto per almeno un'ora a un livello inferiore a 6;]</p>		
<p>⁽²⁾ ⁽⁴⁾ o [la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese esportatore;]</p>		
<p>⁽²⁾ ⁽⁴⁾ o [il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto il .../.../..., e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, sia anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontaliere dell'Unione europea;]</p>		
<p>⁽²⁾ o [una sterilizzazione almeno al livello F₀3;]</p>		
<p>⁽²⁾ o [un trattamento a temperatura ultra elevata a 132 °C per almeno un secondo, seguito da:</p>		
<p>⁽²⁾ o [un procedimento di essiccazione successivo seguito, nel caso del latte destinato all'alimentazione animale, da un ulteriore trattamento termico ad almeno 72 °C;]</p>		
<p>⁽²⁾ o [un ulteriore procedimento mediante il quale il pH è abbassato e mantenuto per almeno un'ora a un livello inferiore a 6;]</p>		
<p>⁽²⁾ ⁽⁴⁾ o [la condizione che il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese esportatore;]</p>		
<p>⁽²⁾ ⁽⁴⁾ o [il latte o il prodotto a base di latte sia stato prodotto il .../.../..., e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, sia anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontaliere dell'Unione europea;]</p>		
<p>II.5. si tratta di colostro o prodotti a base di colostro di origine bovina, che sono stati sottoposti ad una pastorizzazione rapida ad elevata temperatura, vale a dire 72 °C durante almeno 15 secondi, o ad una pastorizzazione equivalente sufficiente perché il test della fosfatasi nel latte bovino dia esito negativo, seguita da:</p>		
<p>⁽²⁾ ⁽⁴⁾ o [la condizione che il colostro o i prodotti a base di colostro siano stati prodotti almeno 21 giorni prima della spedizione e, durante questo periodo, nessun caso di afta epizootica sia stato individuato nel paese esportatore;]</p>		
<p>⁽²⁾ ⁽⁴⁾ o [il colostro o i prodotti a base di colostro siano stati prodotti il .../.../..., e questa data, tenuto conto della durata del viaggio prevista, sia anteriore di almeno 21 giorni alla data di presentazione del lotto ad un posto d'ispezione frontaliere dell'Unione europea;]</p>		

Parte II: Certificazione

PAESE

Latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinati al consumo umano

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<i>nonché</i> siano stati ottenuti da bovini sottoposti regolarmente a visite veterinarie onde accertare che provengano da aziende in cui tutti gli allevamenti di bovini:		
(2) (4) o	[sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi (5).]	
(2) (4) o	[non sono sottoposti a nessuna riserva in forza della legislazione nazionale del paese terzo di origine sull'eradicazione della tubercolosi e della brucellosi.]	
<i>nonché</i> (2) (4) o	[sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica (5).]	
(2) (4) o	[sono inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica e in cui non sono stati rilevati indizi, clinici o di laboratorio, della presenza di questa malattia nel corso degli ultimi due anni;]	
II.6.	dopo la trasformazione, sono state prese tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del latte/dei prodotti a base di latte/del colostro/dei prodotti a base di colostro;	
II.7.	il latte/prodotto a base di latte/colostro/prodotto a base di colostro è stato confezionato:	
(2) o	[in contenitori nuovi,]	
(2) o	[in veicoli o contenitori per il trasporto alla rinfusa, disinfettati prima del carico con un prodotto approvato dall'autorità competente,]	
<i>nonché</i>	i container sono contrassegnati in modo da indicare la natura del latte/dei prodotti a base di latte/del colostro/dei prodotti a base di colostro e recano etichette indicanti che il prodotto è un materiale di categoria 3 non destinato al consumo umano.	
Note		
Parte I:		
— Casella I.6: persona responsabile del carico nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.		
— Casella I.12: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.		
— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea.		
— Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 oppure 35.04.		
— Casella I.23: nel caso di container per il trasporto di merci alla rinfusa, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).		
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.		
— Casella I.28: "impianto di fabbricazione": numero di registrazione dello stabilimento di trattamento o di trasformazione.		
Parte II:		
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.		
(2) Cancellare le voci non pertinenti.		
(3) Da indicare se l'autorizzazione ad importare nell'Unione europea riguarda solo alcune regioni del paese terzo interessato.		
(4) Questa condizione si applica solo ai paesi terzi elencati nella colonna "A" dell'allegato I della decisione 2004/438/CE.		

PAESE**Latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro non destinati al consumo umano**

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>(⁵) Allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE del Consiglio; e allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica conformemente all'allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE.</p> <p>— La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.</p> <p>— Nota per l'importatore: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea.</p> <p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome (in lettere maiuscole): _____ Qualifica e titolo: _____</p> <p>Data: _____ Firma:» _____</p> <p>Timbro: _____</p>		

3) l'allegato XI è modificato come segue:

a) La parte I è sostituita dal testo seguente:

«PARTE I

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro (certificato sanitario di cui al capitolo 2)

A. Latte e prodotti a base di latte:

paesi terzi elencati tra i paesi autorizzati in una delle colonne dell'allegato I della decisione 2004/438/CE.

B. Colostro e prodotti a base di colostro:

Tpaesi terzi elencati tra i paesi autorizzati nella colonna "A" dell'allegato I della decisione 2004/438/CE.;

b) la parte XII è sostituita dalla seguente:

«PARTE XII

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti apicoli (certificato sanitario di cui al capitolo 13)

I paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 e il seguente paese:

— "(CM) Cameroon" ».

REGOLAMENTO (UE) N. 791/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione europea e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 ⁽²⁾ della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione europea di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 ⁽³⁾.

(2) In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005, due Stati membri hanno adottato misure eccezionali imponendo un divieto operativo immediato sul loro territorio far fronte a problemi di sicurezza imprevisti.

(3) In conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione ⁽⁴⁾, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità, di cui al capo II, articolo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, i due Stati membri hanno chiesto di aggiornare l'elenco dei vettori soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione europea.

(4) È evidente che la prosecuzione delle attività di questi vettori rappresenta con ogni probabilità un grave rischio per la sicurezza, e che tale rischio non è stato pienamente risolto con le misure urgenti adottate dai due Stati membri in questione.

(5) La Commissione ha informato i vettori aerei interessati indicando i fatti e le considerazioni essenziali su cui si baserebbe la decisione di imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione europea.

(6) Dato che si rendono necessarie misure urgenti per risolvere la situazione, in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 473/2006, la Commissione non è tenuta a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento. La Commissione ha però dato la possibilità ai vettori aerei in questione di consultare i documenti trasmessi dagli Stati membri, di presentare osservazioni scritte e di essere ascoltati dalla Commissione e dai membri del Comitato per la sicurezza aerea.

(7) La Commissione e alcuni Stati membri hanno consultato le autorità competenti responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme nei confronti dei vettori aerei interessati.

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

Meridian Airways

(9) Si riscontrano gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Meridian Airways certificato nella Repubblica del Ghana. Tali carenze sono state individuate da Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito nel corso di ispezioni a terra eseguite nell'ambito del programma SAFA ⁽⁵⁾.

(10) Ad una riunione con la Commissione, svoltasi il 9 giugno 2010, a cui hanno partecipato anche le autorità competenti del Ghana assieme alle autorità competenti del Belgio e del Regno Unito, il vettore ha presentato un piano di azioni correttive diretto a risolvere le carenze riscontrate sotto il profilo della sicurezza.

⁽¹⁾ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 590/2010 (GU L 170 del 6.6.2010, pag. 9).

⁽³⁾ GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8.

⁽⁵⁾ BCAA-2010-68, BCAA-2009-132, BCAA-2010-10, DGAC/F-2010-1297, LBA/D-2009-1415, LBA/D-2010-386, CAA-NL-2009-200, CAA-UK-2009-873, CAA-UK-2010-659, CAA-UK-2010-670, CAA-UK-2010-671, CAA-UK-2010-672.

- (11) Il Regno Unito e il Belgio hanno comunicato alla Commissione che, in data, rispettivamente 23 e 27 luglio 2010, essi hanno adottato un divieto operativo immediato nei confronti dell'intera flotta di Meridian Airways, tenendo conto dei criteri comuni, nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (12) Inoltre, il Belgio e il Regno Unito hanno presentato il 29 luglio 2010 alla Commissione una richiesta di aggiornamento dell'elenco comunitario in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e, come prescritto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 473/2006, al fine di estendere all'Unione europea il divieto operativo imposto all'intera flotta di Meridian Airways.
- (13) Meridian Airways ha dimostrato la propria incapacità di correggere le carenze sotto il profilo della sicurezza rispondendo alle richieste del Belgio, come dimostrato dal persistere di tali carenze. Le ispezioni a terra effettuate nel luglio 2010 nel Regno Unito, hanno individuato numerose criticità attinenti alla aeronavigabilità degli aeromobili di Meridian, che hanno fatto sorgere inoltre preoccupazioni in merito al controllo e alla gestione delle norme di sicurezza delle operazioni di volo in atto presso Meridian Airways. Tali controlli hanno dato esiti analoghi alle ispezioni a terra negative condotte nel corso dell'ultimo anno da altri Stati membri che hanno segnalato la presenza di gravi carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza nel caso di questo vettore.
- (14) Le autorità competenti della Repubblica del Ghana, pur manifestando la propria volontà di cooperare con gli Stati membri per risolvere le carenze individuate, non hanno affrontato in modo adeguato i gravi problemi in materia di sicurezza riscontrati nel corso delle ispezioni SAFA, come dimostra il persistere delle carenze in questione. Tuttavia, in seguito alla comunicazione da parte della Commissione di preoccupazioni concernenti i livelli di sicurezza del vettore, le competenti autorità del Ghana, il 29 luglio 2010, hanno sospeso il certificato di operatore aereo di Meridian Airways.
- (15) Meridian Airways è stata sentita dai servizi della Commissione e dalle autorità competenti di Belgio, Germania e Regno Unito il 12 agosto 2010. Da tali consultazioni non sono emerse soluzioni soddisfacenti per risolvere nel medio termine le carenze individuate sotto il profilo della sicurezza. Le autorità competenti del Ghana hanno declinato l'invito a partecipare alla riunione.
- (16) La Commissione prende atto dell'impegno del vettore di procedere con il suo piano di azioni correttive. I progressi compiuti dal vettore con l'attuazione del piano di azioni correttive assieme ad eventuali altri sviluppi andrebbero esaminati alla prossima riunione del Comitato per la sicurezza aerea.
- (17) Pertanto, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che Meridian Airways non soddisfi le vigenti norme di sicurezza. Tale vettore deve quindi essere sottoposto a un divieto per la totalità delle sue operazioni e deve essere inserito nell'allegato A.

Airlift International (GH) Ltd

- (18) Si riscontrano gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Airlift International (GH) Ltd certificato nella Repubblica del Ghana. Tali carenze sono state individuate dal Regno Unito nel corso di una ispezione a terra effettuata nell'ambito del programma SAFA ⁽¹⁾.
- (19) Le autorità competenti del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione di aver adottato il 29 luglio 2010 un divieto operativo immediato nei confronti dell'intera flotta di Airlift International (GH) Ltd, a causa delle numerose e gravi criticità osservate nel corso dell'ispezione a terra nonché del mancato rispetto da parte dell'equipaggio dei limiti dei tempi di volo.
- (20) Inoltre, il Regno Unito ha presentato il 29 luglio 2010 alla Commissione una richiesta di aggiornamento dell'elenco comunitario in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005, come prescritto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 473/2006, al fine di estendere all'Unione europea il divieto operativo imposto all'intera flotta di Airlift International (GH) Ltd.
- (21) In seguito alla richiesta del Regno Unito, la Commissione ha consultato il vettore aereo e le autorità competenti incaricate della sua sorveglianza. Da tali consultazioni non è emersa la certezza che le carenze individuate sotto il profilo della sicurezza siano state corrette e che sia stato attuato un piano di azione adeguato per impedire che possano ripresentarsi in futuro.
- (22) Airlift International (GH) Ltd e le autorità competenti del Ghana sono stati sentiti dai servizi della Commissione e dalle autorità competenti della Germania e del Regno Unito il 18 agosto 2010. Il vettore ha presentato documenti che dimostravano l'autorizzazione a operare quattro aeromobili del tipo DC8-63F (recanti le marche di registrazione 9G-FAB, 9G-TOP, 9G-RAC, 9G-SIM) e che 9G-FAB e 9G-SIM erano in deposito. Il vettore ha spiegato le procedure di sicurezza che vengono seguite ma non ha potuto fornire una giustificazione del fatto che l'aeromobile 9G-RAC, che è stato tolto dal deposito per effettuare il volo verso il Regno Unito, non soddisfaceva le norme internazionali. Il vettore ha comunicato di aver recentemente migliorato le sue norme in materia di gestione della qualità e della sicurezza e di essere attualmente sottoposto ad un riesame delle procedure di gestione della sicurezza.

⁽¹⁾ CAA-UK-2010-673.

(23) Tenendo conto delle iniziative prese dal vettore fino ad oggi e sulla base dei criteri comuni, si ritiene che Airlift International (GH) Ltd debba essere inserito nell'allegato B per permettere le operazioni effettuate esclusivamente con l'aeromobile con la marca di registrazione 9G-TOP. La Commissione riesaminerà la situazione alla prossima riunione del Comitato per la sicurezza aerea.

1. L'allegato A è sostituito dal testo riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. L'allegato B è sostituito dal testo riportato nell'allegato B del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Siim KALLAS
Vicepresidente*

ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NEL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA ⁽¹⁾

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
ARIANA AFGHAN AIRLINES	AOC 009	AFG	Afghanistan
BLUE WING AIRLINES	SRBWA-01/2002	BWI	Suriname
MERIDIAN AIRWAYS LTD	AOC 023	MAG	Repubblica del Ghana
SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL	AOC/013/00	SRH	Regno di Cambogia
SILVERBACK CARGO FREIGHTERS	Sconosciuto	VRB	Repubblica del Ruanda
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines, ripreso nell'allegato B, compresi i seguenti:			Repubblica d'Angola
AEROJET	015	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
AIR26	004	DCD	Repubblica d'Angola
AIR GEMINI	002	GLL	Repubblica d'Angola
AIR GICANGO	009	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
AIR JET	003	MBC	Repubblica d'Angola
AIR NAVE	017	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
ALADA	005	RAD	Repubblica d'Angola
ANGOLA AIR SERVICES	006	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
DIEXIM	007	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
GIRA GLOBO	008	GGL	Repubblica d'Angola
HELIANG	010	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
HELIMALONGO	011	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
MAVEWA	016	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
PHA	019	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
RUI & CONCEICAO	012	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
SAL	013	Sconosciuto	Repubblica d'Angola

⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
SERVISAIR	018	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
SONAIR	014	SOR	Repubblica d'Angola
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Benin responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:		—	Repubblica del Benin
AERO BENIN	PEA No 014/ MDCTTATP-PR/ANAC/ DEA/SCS	Sconosciuto	Repubblica del Benin
AFRICA AIRWAYS	Sconosciuto	AFF	Repubblica del Benin
ALAFIA JET	PEA No 014/ANAC/ MDCTTATP-PR/DEA/ SCS	n.p.	Repubblica del Benin
BENIN GOLF AIR	PEA No 012/MDCTTP- PR/ANAC/DEA/SCS.	Sconosciuto	Repubblica del Benin
BENIN LITTORAL AIRWAYS	PEA No 013/ MDCTTATP-PR/ANAC/ DEA/SCS.	LTL	Repubblica del Benin
COTAIR	PEA No 015/ MDCTTATP-PR/ANAC/ DEA/SCS.	COB	Repubblica del Benin
ROYAL AIR	PEA No 11/ANAC/ MDCTTP-PR/DEA/SCS	BNR	Repubblica del Benin
TRANS AIR BENIN	PEA No 016/ MDCTTATP-PR/ANAC/ DEA/SCS	TNB	Repubblica del Benin
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Congo
AERO SERVICE	RAC06-002	RSR	Repubblica del Congo
EQUAFLIGHT SERVICES	RAC 06-003	EKA	Repubblica del Congo
SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO	RAC 06-004	Sconosciuto	Repubblica del Congo
TRANS AIR CONGO	RAC 06-001	Sconosciuto	Repubblica del Congo
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:		—	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER	409/CAB/MIN/TVC/051/ 09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR KASAI	409/CAB/MIN/TVC/036/ 08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
AIR KATANGA	409/CAB/MIN/TVC/031/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR TROPIQUES	409/CAB/MIN/TVC/029/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BLUE AIRLINES	409/CAB/MIN/TVC/028/08	BUL	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BRAVO AIR CONGO	409/CAB/MIN/TC/0090/2006	BRV	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BUSINESS AVIATION	409/CAB/MIN/TVC/048/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BUSY BEE CONGO	409/CAB/MIN/TVC/052/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CETRACA AVIATION SERVICE	409/CAB/MIN/TVC/026/08	CER	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CHC STELLAVIA	409/CAB/MIN/TC/0050/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CONGO EXPRESS	409/CAB/MIN/TVC/083/2009	EXY	Repubblica democratica del Congo (RDC)
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)	409/CAB/MIN/TVC/035/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
DOREN AIR CONGO	409/CAB/MIN/TVC/0032/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)	409/CAB/MIN/TVC/003/08	EWS	Repubblica democratica del Congo (RDC)
FILAIR	409/CAB/MIN/TVC/037/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GALAXY KAVATSI	409/CAB/MIN/TVC/027/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)	409/CAB/MIN/TVC/053/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GOMA EXPRESS	409/CAB/MIN/TC/0051/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GOMAIR	409/CAB/MIN/TVC/045/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
HEWA BORA AIRWAYS (HBA)	409/CAB/MIN/TVC/038/08	ALX	Repubblica democratica del Congo (RDC)
INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)	409/CAB/MIN/TVC/033/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
KIN AVIA	409/CAB/MIN/TVC/042/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)	Firma ministeriale (ordinanza n. 78/205)	LCG	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MALU AVIATION	409/CAB/MIN/TVC/04008	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MANGO AVIATION	409/CAB/MIN/TVC/034/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SAFE AIR COMPANY	409/CAB/MIN/TVC/025/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SERVICES AIR	409/CAB/MIN/TVC/030/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SWALA AVIATION	409/CAB/MIN/ TVC/050/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TMK AIR COMMUTER	409/CAB/MIN/TVC/044/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRACEP CONGO AVIATION	409/CAB/MIN/TVC/046/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRANS AIR CARGO SERVICES	409/CAB/MIN/TVC/024/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
WIMBI DIRA AIRWAYS	409/CAB/MIN/TVC/039/08	WDA	Repubblica democratica del Congo (RDC)
ZAABU INTERNATIONAL	409/CAB/MIN/TVC/049/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Gibuti
DAALLO AIRLINES	Sconosciuto	DAO	Gibuti
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Guinea equatoriale
CRONOS AIRLINES	Sconosciuto	Sconosciuto	Guinea equatoriale
CEIBA INTERCONTINENTAL	Sconosciuto	CEL	Guinea equatoriale
EGAMS	Sconosciuto	EGM	Guinea equatoriale
EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES	2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS	EUG	Guinea equatoriale
GENERAL WORK AVIACION	002/ANAC	n.p.	Guinea equatoriale

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS	739	GET	Guinea equatoriale
GUINEA AIRWAYS	738	n.p.	Guinea equatoriale
STAR EQUATORIAL AIRLINES	Sconosciuto	Sconosciuto	Guinea equatoriale
UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL	737	UTG	Guinea equatoriale
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica d'Indonesia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, con l'eccezione di Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia e Metro Batavia compresi i seguenti:			Repubblica d'Indonesia
AIR PACIFIC UTAMA	135-020	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
ALFA TRANS DIRGANTATA	135-012	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
ASCO NUSA AIR	135-022	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
ASI PUDJIASTUTI	135-028	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
AVIASTAR MANDIRI	135-029	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
CARDIG AIR	121-013	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
DABI AIR NUSANTARA	135-030	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
DERAYA AIR TAXI	135-013	DRY	Repubblica d'Indonesia
DERAZONA AIR SERVICE	135-010	DRZ	Repubblica d'Indonesia
DIRGANTARA AIR SERVICE	135-014	DIR	Repubblica d'Indonesia
EASTINDO	135-038	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
GATARI AIR SERVICE	135-018	GHS	Repubblica d'Indonesia
INDONESIA AIR TRANSPORT	135-034	IDA	Repubblica d'Indonesia
INTAN ANGKASA AIR SERVICE	135-019	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
JOHNLIN AIR TRANSPORT	135-043	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
KAL STAR	121-037	KLS	Repubblica d'Indonesia
KARTIKA AIRLINES	121-003	KAE	Repubblica d'Indonesia
KURA-KURA AVIATION	135-016	KUR	Repubblica d'Indonesia

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
LION MENTARI AIRLINES	121-010	LNI	Repubblica d'Indonesia
MANUNGGAL AIR SERVICE	121-020	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
MEGANTARA	121-025	MKE	Repubblica d'Indonesia
MERPATI NUSANTARA AIRLINES	121-002	MNA	Repubblica d'Indonesia
MIMIKA AIR	135-007	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
NATIONAL UTILITY HELICOPTER	135-011	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
NUSANTARA AIR CHARTER	121-022	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
NUSANTARA BUANA AIR	135-041	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
NYAMAN AIR	135-042	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
PELITA AIR SERVICE	121-008	PAS	Repubblica d'Indonesia
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA	135-026	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
PURA WISATA BARUNA	135-025	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
REPUBLIC EXPRESS AIRLINES	121-040	RPH	Repubblica d'Indonesia
RIAU AIRLINES	121-016	RIU	Repubblica d'Indonesia
SAMPOERNA AIR NUSANTARA	135-036	SAE	Repubblica d'Indonesia
SAYAP GARUDA INDAH	135-004	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
SKY AVIATION	135-044	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
SMAC	135-015	SMC	Repubblica d'Indonesia
SRIWIJAYA AIR	121-035	SJY	Repubblica d'Indonesia
SURVEI UDARA PENAS	135-006	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
TRANSWISATA PRIMA AVIATION	135-021	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	121-038	XAR	Repubblica d'Indonesia
TRAVIRA UTAMA	135-009	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
TRI MG INTRA ASIA AIRLINES	121-018	TMG	Repubblica d'Indonesia
TRIGANA AIR SERVICE	121-006	TGN	Repubblica d'Indonesia
UNINDO	135-040	Sconosciuto	Repubblica d'Indonesia
WING ABADI AIRLINES	121-012	WON	Repubblica d'Indonesia

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kazakistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di Air Astana, ripreso nell'allegato B, compresi i seguenti:			Repubblica del Kazakistan
AERO AIR COMPANY	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
AEROPRAKT KZ	Sconosciuto	APK	Repubblica del Kazakistan
AIR ALMATY	AK-0331-07	LMY	Repubblica del Kazakistan
AIR COMPANY KOKSHETAU	AK-0357-08	KRT	Repubblica del Kazakistan
AIR DIVISION OF EKA	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
AIR FLAMINGO	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
AIR TRUST AIRCOMPANY	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
AK SUNKAR AIRCOMPANY	Sconosciuto	AKS	Repubblica del Kazakistan
ALMATY AVIATION	Sconosciuto	LMT	Repubblica del Kazakistan
ARKHABAY	Sconosciuto	KEK	Repubblica del Kazakistan
ASIA CONTINENTAL AIRLINES	AK-0345-08	CID	Repubblica del Kazakistan
ASIA CONTINENTAL AVIALINES	AK-0371-08	RRK	Repubblica del Kazakistan
ASIA WINGS	AK-0390-09	AWA	Repubblica del Kazakistan
ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
ATMA AIRLINES	AK-0372-08	AMA	Repubblica del Kazakistan
ATYRAU AYE JOLY	AK-0321-07	JOL	Repubblica del Kazakistan
AVIA-JAYNAR	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
BEYBARS AIRCOMPANY	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
BERKUT AIR/BEK AIR	AK-0311-07	BKT/BEK	Repubblica del Kazakistan
BERKUT KZ	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
BURUNDAYAVIA AIRLINES	AK-0374-08	BRY	Repubblica del Kazakistan
COMLUX	AK-0352-08	KAZ	Repubblica del Kazakistan
DETA AIR	AK-0344-08	DET	Repubblica del Kazakistan
EAST WING	AK-0332-07	EWZ	Repubblica del Kazakistan

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
EASTERN EXPRESS	AK-0358-08	LIS	Repubblica del Kazakistan
EURO-ASIA AIR	AK-0384-09	EAK	Repubblica del Kazakistan
EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL	Sconosciuto	KZE	Repubblica del Kazakistan
FENIX	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
FLY JET KZ	AK-0391-09	FJK	Repubblica del Kazakistan
IJT AVIATION	AK-0335-08	DVB	Repubblica del Kazakistan
INVESTAVIA	AK-0342-08	TLG	Repubblica del Kazakistan
IRTYSH AIR	AK-0381-09	MZA	Repubblica del Kazakistan
JET AIRLINES	AK-0349-09	SOZ	Repubblica del Kazakistan
JET ONE	AK-0367-08	JKZ	Repubblica del Kazakistan
KAZAIR JET	AK-0387-09	KEJ	Repubblica del Kazakistan
KAZAIRTRANS AIRLINE	AK-0347-08	KUY	Repubblica del Kazakistan
KAZAIRWEST	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
KAZAVIA	Sconosciuto	KKA	Repubblica del Kazakistan
KAZAVIASPAS	Sconosciuto	KZS	Repubblica del Kazakistan
KOKSHETAU	AK-0357-08	KRT	Repubblica del Kazakistan
MEGA AIRLINES	AK-0356-08	MGK	Repubblica del Kazakistan
MIRAS	AK-0315-07	MIF	Repubblica del Kazakistan
NAVIGATOR	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
ORLAN 2000 AIRCOMPANY	Sconosciuto	KOV	Repubblica del Kazakistan
PANKH CENTER KAZAKHSTAN	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
PRIME AVIATION	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
SALEM AIRCOMPANY	Sconosciuto	KKS	Repubblica del Kazakistan
SAMAL AIR	Sconosciuto	SAV	Repubblica del Kazakistan
SAYAKHAT AIRLINES	AK-0359-08	SAH	Repubblica del Kazakistan
SEMEYAVIA	Sconosciuto	SMK	Repubblica del Kazakistan
SCAT	AK-0350-08	VSV	Repubblica del Kazakistan

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
SKYBUS	AK-0364-08	BYK	Repubblica del Kazakistan
SKYJET	AK-0307-09	SEK	Repubblica del Kazakistan
SKYSERVICE	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
TYAN SHAN	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
UST-KAMENOGORSK	AK-0385-09	UCK	Repubblica del Kazakistan
ZHETYSU AIRCOMPANY	Sconosciuto	JTU	Repubblica del Kazakistan
ZHERSU AVIA	Sconosciuto	RZU	Repubblica del Kazakistan
ZHEKAZGANAIR	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica del Kazakistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica del Kirghizistan
AIR MANAS	17	MBB	Repubblica del Kirghizistan
ASIAN AIR	Sconosciuto	AAZ	Repubblica del Kirghizistan
AVIA TRAFFIC COMPANY	23	AVJ	Repubblica del Kirghizistan
AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)	08	BSC	Repubblica del Kirghizistan
CLICK AIRWAYS	11	CGK	Repubblica del Kirghizistan
DAMES	20	DAM	Repubblica del Kirghizistan
EASTOK AVIA	15	EEA	Repubblica del Kirghizistan
GOLDEN RULE AIRLINES	22	GRS	Repubblica del Kirghizistan
ITEK AIR	04	IKA	Repubblica del Kirghizistan
KYRGYZ TRANS AVIA	31	KTC	Repubblica del Kirghizistan
KIRGHIZISTAN	03	LYN	Repubblica del Kirghizistan
KYRGYZSTAN AIRLINE	Sconosciuto	KGA	Repubblica del Kirghizistan
MAX AVIA	33	MAI	Repubblica del Kirghizistan
S GROUP AVIATION	6	SGL	Repubblica del Kirghizistan
SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION	14	SGD	Repubblica del Kirghizistan
SKY WAY AIR	21	SAB	Repubblica del Kirghizistan
TENIR AIRLINES	26	TEB	Repubblica del Kirghizistan

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
TRAST AERO	05	TSJ	Repubblica del Kirghizistan
VALOR AIR	07	VAC	Repubblica del Kirghizistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme		—	Liberia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Gabon responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, con l'eccezione di Gabon Airlines, Afrijet e SN2AG ripresi nell'allegato B, compresi i seguenti:			Repubblica del Gabon
AIR SERVICES SA	004/MTAC/ANAC-G/DSA	RVS	Repubblica del Gabon
AIR TOURIST (ALLEGIANCE)	007/MTAC/ANAC-G/DSA	LGE	Repubblica del Gabon
NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)	008/MTAC/ANAC-G/DSA	NRG	Repubblica del Gabon
SCD AVIATION	005/MTAC/ANAC-G/DSA	SCY	Repubblica del Gabon
SKY GABON	009/MTAC/ANAC-G/DSA	SKG	Repubblica del Gabon
SOLENTA AVIATION GABON	006/MTAC/ANAC-G/DSA	Sconosciuto	Repubblica del Gabon
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità delle Filippine responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Repubblica delle Filippine
AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES	4AN2008003	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
AIR PHILIPPINES CORPORATION	2009006	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
AIR WOLF AVIATION INC.	200911	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION	4AN2005003	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.	4AN9800036	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.	4AN2007005	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
AVIATOUR'S FLY'N INC.	200910	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
AYALA AVIATION CORP.	4AN9900003	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
BEACON	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.	4AN2008006	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.	4AN9800025	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
CEBU PACIFIC AIR	2009002	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
CHEMTRAD AVIATION CORPORATION	2009018	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
CM AERO	4AN2000001	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
CORPORATE AIR	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
CYCLONE AIRWAYS	4AN9900008	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
FAR EAST AVIATION SERVICES	2009013	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.	2009017	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
HUMA CORPORATION	2009014	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
INAEC AVIATION CORP.	4AN2002004	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
ISLAND AVIATION	2009009	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
ISLAND TRANSVOYAGER	2010022	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
LION AIR, INCORPORATED	2009019	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES	4AN9800035	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES	2009016	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP	2010020	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
OMNI AVIATION CORP.	4AN2002002	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.	4AS9800006	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
PACIFIC AIRWAYS CORPORATION	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
PACIFIC ALLIANCE CORPORATION	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
PHILIPPINE AIRLINES	2009001	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.	4AN9800015	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.	4AN2003003	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
ROYAL STAR AVIATION, INC.	4AN9800029	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
SOUTH EAST ASIA INC.	2009004	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.	4AN9800037	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION	2009008	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER	4AN9900010	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
SUBIC SEAPLANE, INC.	4AN2000002	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
TOPFLITE AIRWAYS, INC.	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION	2009007	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
WORLD AVIATION, CORP.	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
WCC AVIATION COMPANY	2009015	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
YOKOTA AVIATION, INC.	Sconosciuto	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
ZENITH AIR, INC.	2009012	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
ZEST AIRWAYS INCORPORATED	2009003	Sconosciuto	Repubblica delle Filippine
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di São Tomé e Príncipe responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:	—	—	São Tomé e Príncipe
AFRICA CONNECTION	10/AOC/2008	Sconosciuto	São Tomé e Príncipe
BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD	01/AOC/2007	BGI	São Tomé e Príncipe
EXECUTIVE JET SERVICES	03/AOC/2006	EJZ	São Tomé e Príncipe
GLOBAL AVIATION OPERATION	04/AOC/2006	Sconosciuto	São Tomé e Príncipe
GOLIAF AIR	05/AOC/2001	GLE	São Tomé e Príncipe
ISLAND OIL EXPLORATION	01/AOC/2008	Sconosciuto	São Tomé e Príncipe
STP AIRWAYS	03/AOC/2006	STP	São Tomé e Príncipe
TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD	02/AOC/2002	TFK	São Tomé e Príncipe
TRANSCARG	01/AOC/2009	Sconosciuto	São Tomé e Príncipe
TRANSLIZ AVIATION (TMS)	02/AOC/2007	TMS	São Tomé e Príncipe
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:	—	—	Sierra Leone
AIR RUM, LTD	Sconosciuto	RUM	Sierra Leone
DESTINY AIR SERVICES, LTD	Sconosciuto	DTY	Sierra Leone
HEAVYLIFT CARGO	Sconosciuto	Sconosciuto	Sierra Leone

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD	Sconosciuto	ORJ	Sierra Leone
PARAMOUNT AIRLINES, LTD	Sconosciuto	PRR	Sierra Leone
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD	Sconosciuto	SVT	Sierra Leone
TEEBAH AIRWAYS	Sconosciuto	Sconosciuto	Sierra Leone
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme			Repubblica del Sudan
SUDAN AIRWAYS	Sconosciuto		Repubblica del Sudan
SUN AIR COMPANY	Sconosciuto		Repubblica del Sudan
MARSLAND COMPANY	Sconosciuto		Repubblica del Sudan
ATTICO AIRLINES	Sconosciuto		Repubblica del Sudan
FOURTY EIGHT AVIATION	Sconosciuto		Repubblica del Sudan
SUDANESE STATES AVIATION COMPANY	Sconosciuto		Repubblica del Sudan
ALMAJARA AVIATION	Sconosciuto		Repubblica del Sudan
BADER AIRLINES	Sconosciuto		Repubblica del Sudan
ALFA AIRLINES	Sconosciuto		Repubblica del Sudan
AZZA TRANSPORT COMPANY	Sconosciuto		Repubblica del Sudan
GREEN FLAG AVIATION	Sconosciuto		Repubblica del Sudan
ALMAJAL AVIATION SERVICE	Sconosciuto		Repubblica del Sudan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Swaziland responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:	—	—	Swaziland
SWAZILAND AIRLINK	Sconosciuto	SZL	Swaziland
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Zambia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:			Zambia
ZAMBEZI AIRLINES	Z/AOC/001/2009	ZMA	Zambia

ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA ⁽¹⁾

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA)	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo	Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni	Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione	Stato di immatricolazione
AIR KORYO	GAC-AOC/KOR-01		DPRK	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Tu- 204	L'intera flotta, tranne: P-632, P-633	DPRK
AFRIJET ⁽¹⁾	002/MTAC/ANAC-G/DSA		Repubblica del Gabon	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Falcon 50; 2 aeromobili del tipo Falcon 900	L'intera flotta, tranne: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR	Repubblica del Gabon
AIR ASTANA ⁽²⁾	AK-0388-09	KZR	Kazakistan	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo B 767; 4 aeromobili del tipo B 757; 10 aeromobili del tipo A319/320/321; 5 aeromobili del tipo Fokker 50	L'intera flotta, tranne: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS	Aruba (Regno dei Paesi Bassi)
AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD	AOC 017	ALE	Repubblica del Ghana	L'intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo DC8-63F	L'intera flotta, tranne: 9G-TOP	Repubblica del Ghana
AIR SERVICE COMORES	06-819/TA-15/DGACM	KMD	Unione delle Comore	L'intera flotta, tranne: LET 410 UVP	L'intera flotta, tranne: D6-CAM (851336)	Unione delle Comore
GABON AIRLINES ⁽³⁾	001/MTAC/ANAC	GBK	Repubblica del Gabon	L'intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Boeing B-767-200	L'intera flotta, tranne: TR-LHP	Repubblica del Gabon

⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA)	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo	Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni	Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione	Stato di immatricolazione
IRAN AIR ⁽⁴⁾	FS100	IRA	Repubblica islamica dell'Iran	L'intera flotta, tranne: 14 aeromobili del tipo A300, 48 aeromobili del tipo A310, 1 aeromobile B737	L'intera flotta, tranne: EP-IBA, EP-IBB, EP-IBC, EP-IBD, EP-IBG, EP-IBH, EP-IBI, EP-IBJ, EP-IBM, EP-IBN, EP-IBO, EP-IBS, EP-IBT, EP-IBV, EP-IBX, EP-IBZ, EP-ICE, EP-ICF, EP-IBK, EP-IBL, EP-IBP, EP-IBQ, EP-AGA	Repubblica islamica dell'Iran
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)	003/MTAC/ANAC-G/DSA	NVS	Repubblica del Gabon	L'intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Challenger CL601; 1 aeromobile del tipo HS-125-800	L'intera flotta, tranne: TR-AAG, ZS-AFG	Repubblica del Gabon; Repubblica del Sudafrica
TAAG ANGOLA AIRLINES	001	DTA	Repubblica d'Angola	L'intera flotta, tranne: 3 aeromobili del tipo Boeing B-777 e 4 aeromobili del tipo Boeing B-737-700	L'intera flotta, tranne: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ	Repubblica d'Angola
UKRAINIAN MEDITERRA-NEAN	164	UKM	Ucraina	L'intera flotta tranne un aeromobile del tipo MD-83	L'intera flotta, tranne: UR-CFF	Ucraina

⁽¹⁾ Afrijet è autorizzato ad impiegare unicamente gli aeromobili indicati per le sue operazioni correnti nella Comunità europea.

⁽²⁾ Air Astana è autorizzato ad impiegare unicamente gli aeromobili indicati per le sue operazioni correnti nella Comunità europea.

⁽³⁾ Gabon Airlines è autorizzato ad utilizzare per le sue attuali attività all'interno della Comunità europea solo gli aeromobili specificamente indicati.

⁽⁴⁾ Iran air può operare solo con destinazione Unione europea utilizzando l'aeromobile indicato alle condizioni stabilite al considerando 69 del regolamento (UE) n. 590/2010 (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 15).

REGOLAMENTO (UE) N. 792/2010 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	45,6
	ZZ	45,6
0707 00 05	MK	39,0
	TR	142,5
	ZZ	90,8
0709 90 70	TR	111,6
	ZZ	111,6
0805 50 10	AR	115,0
	CL	122,9
	IL	141,4
	TR	152,0
	UY	143,4
	ZA	111,5
	ZZ	131,0
0806 10 10	EG	160,9
	TR	110,1
	US	179,8
	ZA	152,0
	ZZ	150,7
0808 10 80	AR	117,4
	BR	65,1
	CL	88,6
	CN	49,1
	NZ	106,6
	US	87,2
	ZA	91,0
	ZZ	86,4
0808 20 50	AR	60,3
	CL	150,5
	TR	128,9
	ZA	88,5
	ZZ	107,1
0809 30	AR	55,2
	TR	156,1
	ZZ	105,7
0809 40 05	BA	52,5
	IL	165,0
	XS	52,3
	ZZ	89,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (UE) n. 404/2010 della Commissione, del 10 maggio 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 117 dell'11 maggio 2010)

A pagina 69, considerando 56, frase introduttiva:

anziché: «(56) Può essere accordato un esame individuale ai seguenti due gruppi esportatori cinesi dei quattro inclusi nel campione»,

leggi: «(56) Può essere accordato un trattamento individuale ai seguenti due gruppi esportatori cinesi dei quattro inclusi nel campione».

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT